

## **Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") del 27 aprile 2016 per il trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale**

**- Integra le informative rese per i trattamenti del personale docente e PTA pubblicate alla pagina <https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/informative>**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito per brevità semplicemente "GDPR"), La informiamo che i suoi dati personali, trattati ai fini della gestione del rapporto lavorativo con l'Ateneo, vengono utilizzati per i controlli richiesti dall'art. 4 ter del Decreto Legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021, articolo recentemente introdotto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 1/2022.

La verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale è improntata ai principi di finalità, correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e avviene nel rispetto del GDPR e del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché delle norme nel seguito richiamate (cfr. anche la base di liceità).

### **1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dati personali**

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Perugia, che ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali. I riferimenti e i modi di contatto sono pubblicati all'indirizzo <https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali>

### **2. Finalità del trattamento e base di liceità**

L'Università è tenuta a verificare, per il tramite di dipendenti a ciò debitamente autorizzati e istruiti, l'adempimento, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, dell'obbligo vaccinale da parte del personale universitario, quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, come nel seguito definiti.

L'attività di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, di cui ai commi 1, 1bis, 2, 3 e 5 dell'art. 4-ter del DL. 44/2021, rientra quindi nelle basi di liceità del trattamento di cui:

- all'art. 6.1.c) del GDPR per i dati comuni trattati
- all'art. 9.2.b) del GDPR per i dati particolari attinenti lo stato di salute.

Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e dell'art. 2-sexies comma 2 lett. dd) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La modalità di verifica attraverso l'interoperabilità con la piattaforma INPS è regolamentata dal DPCM 17/12/2021, in particolare all'art. 17 bis e allegati tecnici.

### **3. Soggetti obbligati e Dati trattati**

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- dati comuni: dati identificativi personali quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, matricola, qualifica, struttura di appartenenza, e-mail istituzionale e non, eventuale PEC;
- dati particolari: informazioni inerenti lo stato di salute anche relativo allo stato vaccinale, informazioni inerenti la vaccinazione, eventuale esenzione o differimento dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, presentazione della richiesta vaccinale (prenotazione)

Sono considerati **Soggetti obbligati**, alla data di entrata in vigore della norma di legge le seguenti categorie di personale:

- personale docente e ricercatore, di ruolo e a tempo determinato, personale dirigente, tecnico amministrativo bibliotecario e collaboratori ed esperti linguistici, di ruolo e a tempo determinato

Eventuali variazioni delle tipologie di Soggetti obbligati, introdotte da nuove e non prevedibili disposizioni di legge, verranno resi noti tramite comunicazione del Direttore Generale, ad integrazione di quanto qui definito con tale terminologia.

I dati saranno trattati esclusivamente per la finalità suddetta nell'ambito del processo di verifica della regolarità dello stato vaccinale e delle eventuali variazioni intervenute, e per l'applicazione dell'eventuale atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa.

#### **4. Modalità del trattamento**

I dati sono trattati in parte in modalità automatizzata-tramite il Portale istituzionale INPS che consente al verificatore designato dall'Università di verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale del personale universitario interessato. Era stata originariamente deciso di attivare il trattamento dati tramite il portale del Ministero della Salute con l'ausilio di CINECA, ma al momento tale modalità non è attiva e, ove si attivasse, si procederà ad integrare la presente informativa.

L'Università comunica una tantum l'elenco del personale da sottoporre al controllo dell'obbligo vaccinale all'INPS, salvo eventuali integrazioni all'elenco per effetto di nuove assunzioni e rettifiche al medesimo per effetto di eventuali cessazioni sopravvenute. L'INPS utilizza, giornalmente, in una finestra temporale predefinita, il servizio della Piattaforma Nazionale-DGC che restituisce, per tutto il personale di interesse, le informazioni relative al rispetto dell'obbligo (semaforo verde: soggetto che ha completato il ciclo vaccinale; semaforo rosso: soggetto che non ha completato il ciclo vaccinale). L'INPS risponde una tantum per tutto l'elenco a lei trasmesso, provvedendo nel seguito a restituire l'informazione di variazione dell'esito rispetto al giorno precedente. Il verificatore designato dall'Università visualizza nella pagina web l'elenco dei dipendenti delle categorie, per le quali ha avuto autorizzazione, che all'esito del controllo non risultano adempienti dell'obbligo vaccinale.

E' la stessa piattaforma INPS che impedisce che siano resi disponibili, ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori, le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale DGC.

Nel solo caso di "semaforo rosso" l'Università provvede, in esecuzione dell'art. 4-ter comma 3 del DL 44/2021 e tramite dipendenti a ciò autorizzati e istruiti, a richiedere all'interessato la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'esenzione o differimento dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale o la presentazione della richiesta vaccinale (prenotazione). Tali ulteriori dati vengono raccolti e trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a visualizzare, memorizzare e gestire i dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Le modalità di comunicazione tra l'amministrazione e l'interessato avvengono nelle forme comunicate con note circolari prot. n. 29522/2022 e prot. n. 33567/2022 e potranno essere aggiornate con le stesse modalità.

L'Università provvede ad autorizzare e istruire, vincolandoli ad obbligo di riservatezza, i dipendenti che sono preposti a tali attività di verifica e ai procedimenti conseguenti, con atto formale del Dirigente della Ripartizione del personale, a ciò delegato dal Rettore in base al DR 2128/2020. Potranno essere trattati esclusivamente da tale personale.

#### **5. Periodo di conservazione dei dati**

L'obbligo vaccinale viene verificato fino al 15 giugno 2022, salvo nuove disposizioni normative.

I dati vengono trattati per il tempo strettamente necessario per effettuare il servizio di verifica. In particolare, la memorizzazione delle informazioni degli esiti del controllo sul sistema INPS è effettuata per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti prescritti dalla legge per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale.

I dati vengono altresì trattati per il tempo necessario per l'eventuale gestione del rapporto di lavoro, per l'irrogazione di sanzioni o per ulteriori adempimenti previsti dalla legge, coerentemente con i tempi di conservazione previsti dalla normativa in materia di scarto documentale. Successivamente, i dati potranno essere trattati esclusivamente per il tempo massimo necessario per l'esercizio o la difesa dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e/o giudiziale.

#### **6. Destinatari ed eventuale trasferimento di dati ad un Paese terzo**

I dati personali non sono oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. autorità pubbliche deputate dalla normativa alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e all'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 4-ter comma 6 del DL 44/2021 nonché da altre disposizioni correlate e sopravvenute).

I dati personali possono altresì essere trattati da soggetti in esecuzione di specifici contratti e che sono all'uopo nominati Responsabili del trattamento, eseguito secondo le istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono comunicati o diffusi a terzi e non sono trasferiti verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali.

#### **7. Obbligo di fornire i dati e conseguenze del mancato conferimento**

Per le finalità di cui all'art. 2 l'Università procede d'ufficio utilizzando i dati trattati per la gestione del rapporto lavorativo, collegandosi alla banca dati dell'INPS secondo le modalità disciplinate dal DPCM 17/12/2021 e relativi allegati, in rispondenza di un preciso obbligo di legge.

Il conferimento dei dati ulteriori eventualmente richiesti direttamente all'interessato, sempre per le finalità di cui all'art. 2, è necessario in adempimento di un obbligo di legge. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della verifica dell'adempimento all'obbligo vaccinale comporta l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale stesso e l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Ferme restando le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza, lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui al comma 6 dell'art. 4-ter del D.L. n. 44 del 1/4/2021, convertito con modificazioni legge 28 maggio 2021, n. 76, modificato dal D.L. n. 1 del 7/1/2022.

## **8. Diritti dell'interessato**

In riferimento ai dati personali conferiti, l'interessato può esercitare i seguenti diritti:

- accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR;
- rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 GDPR, nei casi consentiti dalla legge;
- opposizione al trattamento dei dati, nei casi previsti all'art. 21 GDPR.

Al fine di esercitare i diritti di cui sopra l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione Dati all'indirizzo [rpd@unipg.it](mailto:rpd@unipg.it) o ai riferimenti del Titolare riportati alla pagina <https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali>.

L'Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione a un trattamento che consideri non conforme alla normativa o lesivo dei suoi diritti (<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).